

MODALITA' PER LA CACCIA ALLA LEPRE NELLE UNITA' DI GESTIONE DELL'ATCSV1 – ZONA DI LEVANTE

Art. 1

Principi e finalità

Le Unità di Gestione per la caccia alla lepre nascono dall'esigenza di voler gestire e conservare tale specie mediante criteri oggettivi riguardanti la consistenza, l'ambiente e la pressione venatoria sostenibile. La gestione faunistica-venatoria deve essere quindi basata su:

- la conoscenza quantitativa delle popolazioni di animali mediante tecniche di stima (segni di presenza, censimenti con segugi, ecc).
- la conoscenza qualitativa delle popolazioni (sesso, età e condizione generale degli individui rilevabili dalle schede biometriche dei capi prelevati o mediante l'analisi del cristallino, .. ecc)
- l'applicazione di mezzi e tempi di caccia e di addestramento cani adeguati.
- la distribuzione programmata della pressione venatoria sul territorio
- la realizzazione di piani di abbattimento migliorativi della quantità e della qualità nonché la puntuale verifica degli stessi.

Art. 2 - Commissione Unità di Gestione

Le Unità di Gestione della lepre si dotano di una commissione della durata di tre stagioni venatorie e resta in carica fino alla formazione della nuova commissione.

La Commissione è costituita da:

- Il presidente del Comitato di Gestione dell'ATCSV1 o suo delegato
- Un membro del Comitato di Gestione dell'ATCSV1
- un tecnico laureato e specializzato nella gestione della lepre; (esperto in biologia della selvaggina o tecnico faunistico)
- Due rappresentanti dei cacciatori per ciascuna Unità di Gestione eletti tra i tra i cacciatori da lepre ammessi a ciascuna

Unità di Gestione, secondo le seguenti modalità: le squadre di cacciatori iscritti all'U. di G. possono presentare una o due candidature, da indicare nel modulo di iscrizione da presentare all'ATCSV1 entro entro 15 giorni dall'assegnazione dell'UdG alle squadre con raccomandata A/R o PEC . L'ATCSV1 convocherà la riunione inviando raccomandata A/R o PEC al responsabile della squadra e pubblicando sul sito la convocazione per la votazione dei due rappresentanti. In caso di parità di voti sarà scelto il candidato anagraficamente più anziano. Non sono ammesse deleghe. In caso di esclusione motivata o dimissioni di un membro dei cacciatori della commissione, il comitato di gestione dell'ATCSV1 sostituirà il membro con il primo degli esclusi;

Art. 3

Unità di Gestione

La superficie occupata da ciascuna Unità di Gestione sarà compresa tra i 1000 e i 5000 ettari.

Il cacciatore che si iscrive e venga ammesso ad una UdG dell'ATCSV1, non potrà esercitare la caccia alla lepre nel restante territorio dell'ATCSV1 e non potrà essere iscritto a nessun'altra UdG della Lepre nell'ATCSV1.

Le UdG potranno essere suddivise in sub-zone. Ogni sub-zona potrà essere assegnata ad una sola squadra in base alla scelta presentata nel modulo di iscrizione e al punteggio in graduatoria. I cacciatori non ammessi nelle U. di G. della lepre non potranno praticare tale forma di caccia all'interno delle stesse.

Art. 4 - Formazione delle squadre di caccia alla lepre

Si possono iscrivere alle U. di G. della lepre squadre formate da soli cacciatori iscritti all'ATCSV1 in numero minimo di 2 e numero massimo di 4. La domanda di iscrizione, con validità triennale (Allegato C), deve pervenire all'ATCSV1 tramite PEC o consegna a mano e protocollata presso l'ufficio dell'ATCSV1 dal 2 al 20 maggio. Entro il 30 di giugno si svolgeranno le operazioni gestionali, tabellazione e monitoraggio.

Entro il 10 luglio l'ATCSV1 comunicherà l'esito delle graduatorie delle squadre ammesse alle U. di G. per il triennio e l'assegnazione delle sub-zone sempre per lo stesso triennio, tramite comunicazione scritta via pec o raccomandata A/R al responsabile della squadra e inoltre verrà pubblicata sul sito dell'ATCSV1.

Ogni squadra sarà denominata attraverso un numero progressivo stabilito dall'ATCSV1. La stessa indicherà nel modulo di iscrizione il nominativo del responsabile.

Il responsabile avrà il compito di comunicare a tutti i componenti della squadra eventuali informazioni ricevute dall'ATCSV1, inerenti la gestione dell'attività delle U. di G. previste dalle presenti modalità dell'ATCSV1.

Art. 5 - Censimenti

I censimenti della lepre nelle U. di G. verranno organizzati ogni anno dall'ATCSV1, autorizzati dalla Regione e coordinati dal tecnico faunistico specializzato nella gestione di tale specie con tecniche scientificamente riconosciute.

Art 6 - Controllo dei carnieri e Registro di Giornata

L'ATCSV1 fornirà alle squadre bracciali inamovibili e le schede di rilevamento dei principali dati, secondo il modello allegato alle presenti modalità (Allegato B). I bracciali e le schede non utilizzati dovranno essere restituiti all'ATCSV1 entro 15 giorni dalla chiusura della caccia alla lepre.

Le squadre di cacciatori autorizzati all'abbattimento della lepre all'interno dell'UdG dovranno obbligatoriamente apporre alla lepre abbattuta, contestualmente al recupero, un bracciale numerato assegnato dall'ATC, inserendolo tra l'osso e il tendine di Achille di un arto posteriore. Il bracciale dovrà essere inamovibile.

I cacciatori, durante l'azione di caccia, dovranno essere sempre in possesso di un bracciale fornito dall'ATCSV1.

Registro di Giornata (Allegato A). Le squadre prima dell'inizio delle battute di caccia alla lepre devono compilare il modulo cartaceo e/o informatico per dichiarare chi dei componenti quel giorno eserciterà la caccia alla lepre e indicando il nominativo dell'eventuale invitato.

La scheda di rilevamento (Allegato B), dovrà essere compilata a fine battuta dal responsabile della squadra o in mancanza di esso da un componente della squadra e dovrà pervenire all'ATCSV1 entro 2 giorni dall'abbattimento.

Quando richiesto dall'ATCSV1, il cacciatore che ha abbattuto la lepre dovrà consegnare il cristallino dell'occhio, la zampa anteriore, al punto di raccolta indicato dall'ATCSV1. Effettuati tali incombenze e terminati i controlli biometrici, la lepre sarà a disposizione del cacciatore. Le modalità relative ai controlli biometrici, ai tempi di consegna del cristallino e/o della zampa anteriore, saranno stabilite con indicazioni da parte dell'ATCSV1 prima dell'avvio della caccia alla lepre. L'inosservanza di una o più delle prescrizioni sopraccitate comporterà le penalità previste ivi compresi provvedimenti di esclusione dall'UdG.

Art. 7 - Piano di prelievo

I cacciatori iscritti alle U. di G. della lepre nell'ATCSV1 devono collaborare attivamente e coadiuvare il tecnico faunistico nell'esecuzione dei censimenti per la stima della consistenza della popolazione all'interno delle U. di G. sulla base delle conoscenze della popolazione ottenute dai censimenti, viene redatta da parte di tecnico faunistico dell'ATC una proposta di piano di prelievo indicante il numero di capi da abbattere per ciascuna U. di G. e per ciascuna sub-zona.

Il Comitato di gestione dell' ATCSV1, preso atto della relazione tecnica, e sentita la Commissione UdG lepre, proporrà il piano di prelievo per la stagione venatoria in corso alla Regione Liguria per l'autorizzazione. Il piano approvato dalla Regione Liguria sarà comunicato ai responsabili delle squadre ammesse unitamente alle istruzioni per il ritiro dei bracciali e della modulistica necessaria per lo svolgimento dell'attività venatoria (allegato A e allegato B).

Art. 8 – Ammissione all'U. di G. e Assegnazione della sub-zona

Si precisa che:

- per iscrizione s'intende la presentazione della domanda (Allegato C) per esercitare la caccia all'interno di una U. di G. Lepre alla quale deve essere allegato il pagamento della quota annuale di iscrizione all'ATCSV1 per ciascun componente della squadra. La ricevuta di versamento potrà essere consegnata all'ATCSV1 entro il 10 giugno di ogni anno. La domanda dovrà essere presentata, tramite PEC o consegnata e protocollata a mano in ufficio dell'ATCSV1 a partire dal 2 al 20 maggio compreso e tali domande avranno validità triennale.

- per ammissione s'intende l'atto amministrativo con il quale l'ATCSV1, valutato il punteggio, e il numero di squadre ammissibili, determina quali squadre, per il triennio, potranno esercitare la caccia all'interno delle U. di G. e quali saranno escluse.

I componenti delle squadre ammesse dovranno versare un contributo di € 25,00 a cacciatore per ogni stagione venatoria entro il 31 luglio di ogni anno. In mancanza del pagamento del contributo previsto nei tempi indicati la squadra sarà esclusa e si provvederà ad assegnare la zona alla prima squadra esclusa con più alto punteggio

- per assegnazione s'intende, sempre sulla base del punteggio ottenuto dalle singole squadre, l'assegnazione triennale da parte dell'ATCSV1, della sub-zona a ciascuna squadra ammessa. In caso di parità di punteggio la squadra già titolare della subzona nel triennio precedente avrà la precedenza. Negli altri casi sarà considerata l'anzianità anagrafica media dei componenti della squadra.

Le domande devono essere presentate ogni tre anni e devono essere compilate in tutte le sue parti, indicando tutte le sub-zone nell'ordine di preferenza. L'ATCSV1 non accetterà domande incomplete.

L'ATCSV1 stabilisce per ogni U. di G. il numero di sub-zone, i loro confini e il numero di squadre ammissibili.

Al cacciatore che per motivi validi e documentati non potrà partecipare al numero minimo di giornate di lavoro previste dall'art. 9 lettera B delle presenti modalità, il Comitato di Gestione dell'ATCSV1 valuterà caso per caso la documentazione ricevuta.

Si precisa che le giornate di lavoro obbligatorie previste al punto B danno punteggio solo il primo anno per l'ammissione all'UdG. Nei due anni successivi hanno solo l'obbligatorietà di essere effettuate, pena l'esclusione dall'UdG.

Il cacciatore, una volta ammesso all'U. di G., anche se non dovesse più svolgere la caccia alla lepre nell'U. di G. dovrà comunque sottostare, per il triennio di ammissione, alle limitazioni delle presenti modalità di caccia alla lepre:

Le squadre escluse dall'ammissione ad una U. di G. riceveranno comunicazione scritta tramite raccomandata A/R o PEC.

Se una U. di G. dovesse avere una o più sub-zone non assegnate per mancanza di squadre richiedenti, l'ATCSV1 ha facoltà di accogliere nuove richieste da parte di squadre interessate aventi già fatto domanda di iscrizione in altra UdG e non ammesse. Una squadra esclusa dall'ammissione per una determinata U. di G. avrà la possibilità di richiedere l'ammissione in altra U. di G. che abbia eventuali sub-zone rimaste non assegnate, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esclusione.

Alla squadra assegnataria dell'UdG e della sub-zona, verrà richiesto di effettuare ogni anno, entro il 15 agosto, un intervento di miglioramento ambientale nel territorio assegnato uno sfalcio e/o una semina di superficie minima 1000 metri quadrati e verificato sul posto, prima e dopo l'intervento. Il non effettuare tale intervento costituirà l'esclusione della squadra per gli anni successivi oltre a quello in corso e conseguente assegnazione della subzona alla squadra prima tra quelle escluse.

Art 9. - Punteggio per l'ammissione all'U. di G. e per l'assegnazione della sub-zona.

A – Residenza

- a) residenza anagrafica nei comuni ove ricade l'U. di G. **punti 5**
- b) residenza anagrafica nei comuni dell'ATCSV1: **punti 5**
- c) residenza anagrafica in provincia di Savona: **punti 5**

B - Giornate di lavoro

- a) censimenti, catture (ogni giornata) **punti 6**
- b) altre attività di gestione (tabellazioni, foraggiamenti, a giornata) **punti 4**

I cacciatori ammessi all'UdG hanno l'obbligo di partecipare al numero minimo di giornate di lavoro previste dall'art. 9 lettera B delle presenti modalità, stabilite annualmente dall'ATCSV1 e comunicate ai responsabili delle squadre con raccomandata A/R o PEC e con pubblicazione sul sito dell'ATCSV1.

L'ATCSV1 definirà le giornate di lavoro considerando sempre una giornata di recupero per i punti a) e b) e definirà il punteggio massimo attribuibile.

La squadra che effettui prelievi inferiori al 50% del piano previsto, per ogni annualità, sarà penalizzata con la decurtazione di 3 punti per ogni anno da conteggiare nella domanda triennale successiva.

Se al termine del triennio una squadra non avrà effettuato almeno il 50%, del piano di abbattimento proposto, il Comitato di Gestione dell'ATCSV1, valuterà se mantenere aperta la sub-zona o se renderla libera agli iscritti-ammessi dell'ATCSV1.

Art 10 - Invitati

In caso di mancanza di un componente della squadra, la stessa ha facoltà di invitare, per massimo 5 giornate di caccia a stagione venatoria, cacciatori regolarmente iscritti all'ATCSV1. E' consentito l'invito di un solo cacciatore per giornata. Il nominativo del cacciatore invitato dovrà essere inserito nel registro di giornata prima della battuta.

Art 11 - Limitazioni.

Ogni componente della squadra ammesso alla caccia nell'U. di G. prima dell'inizio della stagione venatoria dovrà fare apporre, dall'ATCSV1, sul tesserino venatorio il timbro comprovante l'ammissione. Prima del ritiro dei bracciali o contestualmente, i tesserini regionali di tutti i componenti della squadra devono essere timbrati.

La caccia delle squadre nelle U. di G. della lepre potrà avvenire solo con cani da seguita (segugi). La muta come da regolamento E.N.C.I. può essere formata da un massimo di 6 cani anche di proprietà diverse.

Il cacciatore ammesso all'U. di G. della lepre non potrà praticare la caccia alla lepre nel restante territorio dell'ATCSV1. Coloro che sono ammessi in una U. di G. della lepre non possono praticare altre forme di caccia all'interno dell'U. di G. di ammissione se non la caccia alla lepre; sarà ammessa per tali cacciatori la sola caccia agli ungulati e alla migratoria da appostamento. Dopo la chiusura della caccia alla lepre prevista dal calendario venatorio, la caccia alla migratoria potrà essere praticata anche in forma vagante.

All'interno delle U. di G. non potranno praticare l'addestramento cani sulla lepre, i cacciatori non ammessi alle U. di G. dell'ATCSV1

Art 12 - disposizioni.

Per i casi sotto riportati vale l'esclusione del cacciatore dalla squadra iscritta all'U. di G. per il triennio in corso.

- Prelievo di specie non autorizzata
- Esercizio di caccia alla lepre al di fuori della sub-zona assegnata. Sarà solo consentito al cacciatore di uscire dalla propria sub-zona di caccia per il recupero degli ausiliari, con il fucile nel fodero, previa comunicazione via SMS al numero dell'ATCSV1 353-4157744 e a un componente della squadra assegnataria della sub-zona dove deve recuperare l'ausiliario.
- Mancata apposizione del bracciale inamovibile contestualmente al recupero
- Utilizzo di cani non segugi

L'ATC, ha facoltà di chiudere anticipatamente la caccia alla lepre nella UdG, in base all'andamento del piano di prelievo o ad altre eventuali circostanze non prevedibili.

L'addestramento cani sulla lepre sarà consentito, alle squadre ammesse, solo nella sub-zona assegnata. Ai cacciatori ammessi all'U. di G. è vietato l'abbattimento di lepri al di fuori dei confini della sub-zona assegnata nell'U. di G.

All'interno delle U. di G. è vietato l'abbattimento di lepri se non ai cacciatori ammessi all'U. di G. e nei limiti del piano di abbattimento consentito.

Art 13 – Sostituzione componente della squadra.

Il responsabile della squadra, nel caso un componente della stessa, non sia più iscritto all'ATCSV1, per motivata ragione, esclusi i casi di violazione in materia venatoria, può proporre al Comitato di Gestione la sostituzione con un nuovo cacciatore. Il Comitato di Gestione, valuterà la richiesta.

Art 14 - Presa visione delle Modalità di caccia alla lepre nelle Unità di Gestione dell'ATCSV1.

I cacciatori ammessi al piano di prelievo dovranno obbligatoriamente prendere visione e sottoscrivere le presenti modalità di caccia alla lepre dell'ATCSV1.

Art 15 - Norme transitorie

Le attuali disposizioni di carattere sanitario dell'autorità pubblica di competenza, attualmente prevedono la partecipazione alla caccia in battuta per un massimo di 3 persone e massimo 3 cani. Se tale disposizione dovesse decadere si ritornerà ai limiti previsti all'articolo 4 e 12 delle presenti modalità.